

"Associazione AMAF Monza Onlus"

Via Perosi 9, Muggiò (MB)

C.F. 94635730156

Verbale di assemblea

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 17,00 presso la sede sociale, sita in Via Perosi 9, di Muggiò si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto;
- 2) Varie e eventuali.

A norma dell'art 8.2 dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. Davide Salvioni il quale, constatato che sono presenti n. 5 soci aventi diritto al voto su n. 5 soci iscritti, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Alessandra Moscioni.

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

In particolare il Presidente provvede alla lettura delle proposte di modifica redatte dal Consiglio Direttivo spiegando che sono state predisposte in ottemperanza delle indicazioni ricevute dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia ai fini dell'adeguamento del testo dello statuto alla normativa in materia di Onlus. Segue ampio dibattito al termine del quale l'Assemblea all'unanimità:


delibera

di approvare il nuovo statuto, così come modificato in ottemperanza delle indicazioni ricevute dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'adeguamento alla normativa in materia di Onlus, allegandolo al presente verbale di cui costituisce parte integrante sotto la lettera "A".

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA

Registrato addi 26-7-2017

al N. 2003 Serie

Esatti € 200,00

su delega del Direttore Provinciale
Vincenzo Gentile
IL FUNZIONARIO
Giulio Salvo

**STATUTO ASSOCIAZIONE
"AMAF MONZA ONLUS"**

Articolo 1

Costituzione

1.1 Ai sensi degli art. 36 e 37 del Codice Civile e seguenti, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Malattie Autoimmuni del Fegato Monza - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", in sigla "AMAF MONZA ONLUS" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 L'Associazione ha obbligo di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in Muggiò; il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città sia in Italia che all'estero.

Articolo 2

Scopi

2.1 L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e opera nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della tutela dei diritti civili e della beneficenza indiretta, quest'ultima con le modalità previste dall'art. 10, comma 2 bis, d.lgs. 460/1997. L'Associazione opera altresì in diretta attuazione di quanto previsto dalla Legge 328/00 e dalla Legge Regionale 03/2008 sui servizi alla persona dal momento che agisce per eliminare o ridurre le situazioni di disagio dovute a una patologia cronica invalidante, coerentemente con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

2.2 In particolare l'Associazione opera a favore di persone affette da Epatite Autoimmune (EA), Colangite Biliare Primitiva (CBP), Colangite Sclerosante Primitiva (CSP) e Colangite IgG4-correlata e dei loro familiari e intende adoperarsi per il miglioramento delle loro condizioni di vita nonché per la tutela dei loro diritti.

Articolo 3

Attività

3.1 L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi perseguiti, si propone di svolgere le seguenti attività:

- fornire tutela e assistenza ai malati di Epatite Autoimmune (EA), Colangite Biliare Primitiva (CBP), Colangite Sclerosante Primitiva (CSP) e Colangite IgG4-correlata e dei loro familiari, mediante la gestione di uno sportello di orientamento a essi dedicato;
- offrire sostegno morale e supporto organizzativo ai predetti pazienti e ai loro famigliari i quali necessitano di spostarsi dal proprio domicilio a causa della malattia e di soggiornare lontano da casa per esigenze terapeutiche;
- intervenire presso le autorità sanitarie e politiche competenti al fine di ottenere, per tutti i malati di Epatite Autoimmune (EA) e Colangite Biliare Primitiva (CBP) e Colangite Sclerosante Primitiva (CSP) e Colangite IgG4-correlata, l'inserimento di ciascuna di queste patologie nell'elenco nazionale di malattie rare ed il riconoscimento dello stato di invalidità,

Bertoli Veltro

Alessandro

Della M. 1.
Alessandro

Felice Romano

potendo fruire delle esenzioni sanitarie e farmaceutiche disposte per gli invalidi civili, trasferire in fascia A i farmaci di fascia C e da banco ritenuti per gli stessi indispensabili;

- sostenere economicamente la ricerca scientifica in ambito nazionale indirizzata allo studio di malattie di particolare rilevanza sociale con specifico riferimento alle patologie autoimmuni del fegato;
- partecipare al finanziamento e al sovvenzionamento di validi progetti di ricerca nel campo malattie autoimmuni del fegato destinate alla conduzione dei progetti di ricerca sopraindicati.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà occasionalmente svolgere, quali attività connesse alle istituzionali, iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle malattie autoimmuni del fegato attraverso riunioni, incontri, eventi, mostre, pubblicazioni occasionali, supporti multimediali e ogni altro mezzo di comunicazione.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle esplicitate al primo comma di questo articolo a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

3.4 L'Associazione è altresì obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 4

Soci

4.1 Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto; sono soci ordinari coloro che fanno richiesta di adesione e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

4.2 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato.

4.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

4.4 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.5 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione.

4.6 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.7 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E'

Bertolini
Alberici

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il pagamento del contributo, di votare;
- di conoscere i programmi mediante i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Articolo 6

Patrimonio ed Entrate

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che sono e/o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Articolo 7

Organi sociali

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

7.2 Può inoltre essere attivato il seguente Organo di Garanzia:

- il Collegio dei Garanti.

7.3 Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

7.4 Ai soci che prestano la loro attività in modo gratuito spetta eventualmente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 8

Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci dell'Associazione. 8.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione. 8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di un decimo dei soci. In tal seconda ipotesi l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

Bartoli vello

Alcun R.

Dal Gal

Galvan Olymno Pico

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico/bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

8.5 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

8.9 In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.10 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 13.

8.11 Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per quattro volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve svolgersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

9.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione.

9.5 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

Birchi Vella
Alessandro Ricci

Deioli S.
[Signature]

Gianni D'Amico
[Signature]

9.6 Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

9.7 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che deve essere scelto tra le persone componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale necessario per assicurare la continuità della gestione e la realizzazione delle attività nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

9.8 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

9.9 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 10

Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.4 Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11

Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le

Stefano Vello
Alessandro Tami

Dario
[Signature]

[Signature]

eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12

Bilancio

12.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

12.2 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

12.3 E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 13

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

13.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Norme di rinvio

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Federico Veltri
Alessandro T...

Dei...
Alessandro T...

Federico Veltri